Allegato "A" all'Atto Raccolta n.28.522

STATUTO DELLA PAOLO RICCI SERVIZI SRL

INDICE

STATUTO

Titolo I	
Art.1	Denominazione
Art.2	Sede
Art.3	Durata
Titolo II	
Art.4	Oggetto sociale
Titolo III	
Art.5	Capitale sociale e quote
Art.6	Finanziamenti del Socio
Art.7	Trasferimento di quote sociali
Art.8	Pubblicità di soggezione
Titolo IV	
Art.9	Organi della società
Art.10	Assemblea
Art.11	Il Presidente dell'Assemblea
Art.12	Competenze Assemblea
Art.13	Poteri del socio. Amministrazione e Rappresentanza
Titolo V	
Amministrazione	
Art.14	Organo Amministrativo

Art.15	Presidente Consiglio di Amministrazione	
Art.16	Funzionamento dell'Organo Amministrativo	
Art.17	Competenze dell'Organo Amministrativo	
Art.18	Deleghe dell'Organo Amministrativo	
Art.19	Rappresentanza della Società	
Art.20	Direzione e coordinamento	
Art.21	Utilizzo personale e controllo Ente socio	
Titolo VI		
Organi di Controllo		
Art.22	Organi di controllo	
Titolo VII		
Bilancio ed Utili		
Art.23	Bilancio ed utili	
Titolo VIII		
Scioglimento e Liquidazione		
Art.24	Scioglimento della società	
Titolo IX		
Norme transitorie e finali		
Art.25	Clausola compromissoria e competenza giudiziale	
Art.26	Disposizione varie e finali	

STATUTO

Titolo I

Art.1 Denominazione

1. E' costitutita una Società a responsabilità limitata denominata Paolo Ricci Servizi srl, società unipersonale a capitale interamente pubblico.

2. L'Azienda pubblica di servizi alla persona Paolo Ricci (di seguito ASP PAOLO RICCI) è socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Il controllo sulla società è esercitato dall'Asp Paolo Ricci tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nei sistema dei controlli, come meglio disciplinati all'articolo 22 (organi di controllo).

4. La società realizzerà oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Asp Paolo Ricci, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

Art.2 Sede

La società ha sede nel comune di Civitanova Marche all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter del Codice Civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune

è di competenza dell'organo amministrativo.

La società ha facoltà di istituire, sopprimere sedi secondarie, succursali o altre agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art.3 Durata

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente ai sensi dell'art.2484 del Codice Civile.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

¢ la promozione e la gestione di servizi riferiti ai bisogni della persona, delle famiglie e della comunità in campo sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo, formativo finalizzate alla cura, al benessere personale sociale e relazionale;

¢ l'erogazione di prestazioni riabilitative e sanitarie a utenti di ambo i sessi e di tutte le età che si trovano in una situazione anche provvisoria di disabilità;

¢ l'erogazione di prestazioni educative e sociali a favore di minori;

¢ l'erogazione di servizi a favore della popolazione anzia-

na, degli emarginati, dei disadattati;

¢ i servizi di ristorazione e conferimento pasti;

¢ l'erogazione di qualsivoglia servizio tecnico amministrativo e gestionale atto a supportare la realizzazione dei fini istituzionali della Società;

¢ lo svolgimento di attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo sociale e sanitario, educativo e più in generale nell'ambito dei servizi alla persona;

¢ l'erogazione dei servizi a soggetti pubblici o privati previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari o mediante partecipazione a gare d'appalto;

¢ la gestione, l'ampliamento e alla manutenzione del patrimonio;

¢ servizi di gestione cimiteriale, pompe funebri e trasporti.

¢ le attività concernenti la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale ivi comprese la realizzazione di studi ricerche e consulenze;

¢ l'attività di ricerca, programmazione e di studio al fine di contribuire ad una migliore gestione dei servizi alla Persona e alla Comunità;

¢ la progettazione e la partecipazione a programmi, ivi com-

presi quelli comunitari di qualsiasi natura, purchè funzionali al perseguimento delle finalità sociali;

¢ tutte le attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento "in house" e mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessione a terzi, associazione temporanea di impresa ed ogni altra forma consentita dalla legge.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, ritenuta strettamente utile e necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio.

La società può inoltre partecipare a consorzi, a cooperative, società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che

abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad esse assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità stessa e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

TITOLO III

Art.5 Capitale sociale e quote

Il capitale sociale, interamente versato è di euro 10.000,00 (diecimila).

Il capitale sociale detenuto dall'Asp Paolo Ricci deve essere mantenuto dalla stessa e può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Possono essere conferiti, oltre il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel caso di conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, è necessaria la relazione giurata di un esperto che determini il valore del conferimento ai sensi dell'art.2465 del Codice Civile.

Art.6 Finanziamenti del Socio

Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio alla società sono infruttiferi. Si applica in ogni caso l'articolo 2467 C. C. Inoltre il socio potrà finanziare la società con versamenti a fondo perduto o in conto fu-

turo aumento di capitale sociale, per ripianare eventuali perdite o comunque sopperire alle necessità sociali.

La Società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti a norma dell'art.2483, comma 2 Codice civile unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministrazione unico nei limiti di una volta il patrimonio netto, ovvero autorizzata dalla decisione del Socio unico.

Art.7 Trasferimento di quote sociali

E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

Art. 8 Pubblicità di soggezione

In applicazione dell'art.2497 bis del Codice civile a cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo del socio unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

TITOLO IV

Art. 9 Organi della società

Sono organi della Società:

" l'Assemblea

" il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore

unico

" nei casi previsti dalla normativa il Sindaco/ Collegio Sindacale o Revisore Unico.

La società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità.

Art.10 Assemblea

L'organo dell'assemblea dei soci è costituito dal Socio ASP Paolo Ricci.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte del medesimo Socio unico.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione da inviare almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza attraverso il mezzo che verrà comunicato dal Consigliere al momento dell'insediamento ed idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata A/R mail pec, fax, ecc.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora i componenti dell'organo amministrativo o l'amministratore unico e/o i membri del Sindaco/Collegio sindacale se nominato, e/o il Revisore contabili siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In tal caso gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente annotare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare a votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esi-

genze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci inscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio unico è inscritto nel libro dei soci ed è rappresentato dall'Asp Paolo Ricci.

Le deliberazioni di ogni Assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle Assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di leggi vigenti.

Art.11 Il Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall'Assemblea.

Art.12 Competenze Assemblea

L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 C.C.:

1) approvazione bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina dell'organo amministrativo e/o del Presidente;

3) la nomina del Sindaco Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti del socio unico.

Art.13 Poteri del socio. Amministrazione e rappresentanza

Il Socio Asp Paolo Ricci esercita direttamente i seguenti poteri:

" definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;

" approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività ;

" approvazione delle relazioni trimestrali illustrative dell'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati;

" approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma) dei piani annuali dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

" approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo esercizio, con

l'esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intende conseguire nell'erogazione degli stessi;

" decisioni di assunzioni di partecipazione in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

" alienazione di cespiti aziendali compravendite e permute di beni immobili e brevetti;

" prestazioni di garanzia fidejussioni concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

" assunzione di mutui;

" vendita di azienda o di un ramo d'azienda;

" costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento di servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del Codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni;

" ogni altro atto di straordinaria amministrazione.

Il patrimonio dell'azienda funzionale allo svolgimento dei servizi e dichiarati nei contratti di servizio è inalienabile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14 Organo amministrativo

La Società può essere amministrata:

a) da un Amministratore unico

oppure

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo tre membri.

Gli amministratori sono nominati dal Socio Asp Paolo Ricci nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dello Statuto.

L'Assemblea può stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea, che non potrà comunque superare i "tre" esercizi, rimanendo in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

In caso di decadenza o di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico dovrà rinnovarsi il Consiglio di Amministrazione della società. E' ammessa la rieleggibilità.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento anche in assenza di giusta causa e senza che ciò comporti un risarcimento a titolo di danni. Se nel corso

dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori decadrà l'intero consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto non potrà decidere il compimento di nuove operazioni e potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori e/o all'amministratore unico può competere il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre che un'indennità che verrà determinata dall'Assemblea.

Agli amministratori si applica il divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Devono essere autorizzate dal socio unico le decisioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art.15 Presidente Consiglio di Amministrazione

Se l'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce anche fuori dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. La nomina del segretario se necessaria potrà essere effettuata anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta

l'identità e la legittimazione dei presenti, ne dirige lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art.16 Funzionamento dell'Organo Amministrativo

II Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta dal Socio o, se nominato, dal Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

II Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da inoltrarsi almeno un giorno prima. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dagli amministratori, e dai sindaci se nominati, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori. II Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi mem-

bri ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e nessuno vi si opponga.

Il Consiglio di Amministrazione può essere svolto anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare a votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbali.

Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Possono altresì essere deliberati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno solo alla presenza di tutti gli amministratori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono. II voto non può essere dato per rappresentanza. II verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

II verbale deve indicare e contenere:

a) la data dell'adunanza;

b) l'identità dei partecipanti;

c) il risultato delle votazioni;

d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio designato dal Presidente.

Art.17 Competenze dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società con eccezione delle materie sottoposte a delibera assembleare e alle materie riservate al Socio ed hanno facoltà di compiere gli atti che ritengano opportuni e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea e al socio.

Sono di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione del Socio unico per consentire l'esercizio del controllo analogo:

a) trasmissione trimestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché' ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;

b) trasmissione al socio entro il mese di novembre di ciascun anno di una previsione economica relativa all'anno successivo.

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatori e contabili dell'amministrazione pubblica socia, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea del Socio con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di servizio.

Art. 18 Deleghe dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può delegare parte dei propri poteri nei limiti di cui all'art.2381 del Codice Civile e del presente Statuto ad uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, i compensi e i rimborsi spese.

Art. 19 Rappresentanza della Società

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in

caso di assenza di quest'ultimo, al Vice presidente.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

Art.20 Direzione e coordinamento

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art.2497 Codice Civile dell'Asp Paolo Ricci.

Art.21 Utilizzo personale e controllo Ente socio

La società si deve avvalere preferibilmente del personale dell'Asp che verrà trasferito con comando o altro istituto.

Il personale di provenienza dell'Asp non potrà essere demansionato salvo espresso e motivato provvedimento del legale rappresentante.

Il Direttore generale dell'Asp svolgerà le funzioni di controllo sull'attività della Società e potrà emettere disposizioni precettive su tutti i servizi della società.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

Art.22 Organi di controllo

Il controllo legale dei conti può essere affidato a discrezione dell'Assemblea a:

- un sindaco unico o collegio sindacale
- un revisore

La nomina dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore è obbligatoria quando ricorrono le

condizioni di cui all'art.2477 del Codice Civile.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea secondo le norme di legge. Nel caso in cui si provveda alla nomina del revisore, questo deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Il compenso dei membri dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti nel caso sia pre-

sente il Collegio sindacale.

In assenza di nomina del revisore, tale attività verrà svolta dall'Organo di controllo ove consentito per legge.

TITOLO VII

Bilancio ed utili

Art. 23 Bilancio e utili

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'Organo di Amministrazione procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il bilancio deve essere presentato al socio unico per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale, fino a quanto questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al Socio unico Asp Paolo Ricci, salvo che l'Assemblea deliberi spe-

ciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.24 Scioglimento della società

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del Codice Civile, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina di uno più liquidatori.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art. 25 Clausola compromissoria e competenza giudiziale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata, con gli effetti previsti dall'art.38 ss D.lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la suddetta conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dalla relativa domanda potrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo rito.

Art.26 Disposizione varie e finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia oltreché nei contratti di servizio intercorrenti tra l'Asp Paolo Ricci e la Società.

Firmato:

Mazzaferro Maria Pia

Antonio Moretti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA SEMPLICE
CHE SI RILASCIA PER USO CONSENTITO
Civitanova Marche, 17 dicembre 2019